

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4837

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2000

—————

Modifica dell’articolo 163 del codice penale in materia
di sospensione condizionale della pena

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È sempre più avvertita l'esigenza di intervenire con misure alternative alla detenzione nei confronti di comportamenti che, sia pure illeciti, appaiono riconducibili a momenti soggettivi che possono essere considerati con comprensione e tolleranza dai giudici.

La necessità di coniugare la fermezza dell'intervento giudiziario con la prognosi del recupero del reo alle regole del corretto vivere appare sempre maggiore ed in quest'ottica vanno considerate tutte le iniziative legislative tese ad evitare che un soggetto effettivamente proteso verso la resipiscenza subisca il pregiudizio del carcere con tutte le conseguenze dannose che sono facilmente intuibili.

Già la legislazione premiale, le provvidenze previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario rivelano la disponibilità ad una attenuazione della entità delle sanzioni quando si ravvisino concreti elementi che la giustifichino.

Ed è in quest'ottica che va considerato il presente disegno di legge teso ad elevare fino a tre anni l'entità della pena suscettibile di sospensione condizionale.

Peraltro già la legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede il cosiddetto «affidamento in prova al servizio sociale» per coloro che debbano scontare una sanzione pari a tre anni di reclusione; a maggior ragione il giudice, che ha cognizione dei reati che hanno imposto la condanna e, quindi, delle ragioni

che hanno determinato la loro commissione, può valutare se concorrano idonee motivazioni perché sia disposta la sospensione della pena.

Il rinnovato articolo 163 del codice penale, attesa l'entità della sospensione della pena ipotizzata, non prevede ipotesi differenziate per gli infraventunenni e per coloro che hanno superato il settantesimo anno d'età, mentre considera la posizione dei minori di anni diciotto suscettibile di un più ampio beneficio, dovendosi doverosamente presumere che già l'impatto con il processo e l'entità della sanzione subita imporranno una più matura visione di quello che dovrà essere il rapporto con il corretto vivere e, dunque, il conseguente recupero alle regole della civile convivenza.

V'è poi un'esigenza di sostanziale giustizia che deve essere considerata e che afferisce alla posizione di tutti coloro che, prima dell'auspicata entrata in vigore del presente disegno di legge, siano stati condannati ad una pena superiore ai due anni ed inferiore ai tre, pur avendo goduto di attenuanti rivelatrici della prognosi favorevole effettuata dai giudici.

Una norma transitoria può intervenire e consentire che in sede di esecuzione il tribunale di sorveglianza applichi la sospensione condizionale della pena quanto meno a coloro che nel corso dell'esecuzione stessa abbiano mantenuto una condotta corretta e meritevole del beneficio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 163
del codice penale)*

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 163. *Sospensione condizionale della pena.* - Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a tre anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni».

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. L'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni ovvero a quattro anni, per i casi previsti dall'articolo 163 del codice penale, secondo comma, è sospesa dal pub-

blico ministero, per i fatti commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, quando non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 164 del codice penale, secondo e terzo comma. Il decreto di sospensione è trasmesso al tribunale di sorveglianza competente che, valutata la sussistenza di quanto previsto dagli articoli 163 e 164 del codice penale, decide entro trenta giorni dal ricevimento del decreto.